

**Rapporto della Commissione delle petizioni sul Messaggio municipale 1/2013 accompagnante la revisione generale dello statuto del Consorzio Casa anziani Medio Vedeggio "Stella Maris"**

Signor Presidente,  
signore Consigliere comunali,  
signori Consiglieri comunali,

la commissione delle Petizioni in data 2 e 13 maggio 2013 ha attentamente analizzato il messaggio proposto e il nuovo statuto del Consorzio Casa anziani Medio Vedeggio "Stella Maris".

La Commissione ha posto particolare attenzione agli articoli cui il Municipio ha proposto degli emendamenti, ossia l'art 13, l'art. 17 , l'art. 28 e l'art. 29.

Emendamento dell'art. 13 cpv 1 nuova lett a.

La riduzione a 2/3 della popolazione di Altomalcantone non è condivisa.

Il Comune di Altomalcantone, nei lavori preparatori dell'aggregazione non ha mai chiesto al Consorzio di conteggiare la sua popolazione nella misura di 2/3; lo statuto è stato approvato dal CC di Altomalcantone in data 29.09.2005 e ratificato dal Consiglio di Stato in data 30 gennaio 2006. Da notare che con l'entrata del nuovo comune Altomalcantone con una popolazione allora conteggiata al 31.12.2003 di 1'199 abitanti (N.B Manno 1'131 abitanti) il comune di Altomalcantone ebbe diritto a 3 delegati, come Manno. Se già allora la popolazione fosse stata calcolata nella misura dei 2/3, il comune di Altomalcantone avrebbe avuto diritto solo a 2 delegati in Consiglio Consortile.

Nessuna documentazione ufficiale attesta poi gli impegni del Comune di Altomalcantone nei confronti di altre strutture per anziani (Castelrotto) ed il sito del Comune, ancora oggi, segnala che per gli anziani, il comune è parte del Consorzio Casa anziani Medio Vedeggio "Stella Maris".

Inoltre, fatto ancor più spiacevole, è l'aver saputo casualmente solo in data 15 maggio 2013 che il Municipio di Altomalcantone, contrariamente agli accordi intercorsi con i Municipi di Cadempino, Lamone e Manno, ha già presentato in data 2 maggio 2013, senza più nulla dire, un messaggio municipale ove propone, pro domo sua, solo la riduzione a 2/3 della popolazione e non aderisce più alla concordata riformulazione degli artt. 28 e 29 per la ripartizione degli oneri di gestione e degli investimenti.

Di conseguenza non sono condivisi gli emendamenti conseguenti degli artt. 28 cpv 2 e 29 cpv. 2.

Emendamento dell'art. 17 con il nuovo cpv 3.

L'auspicio contenuto nel capoverso 3 è condiviso.

Tuttavia occorre prestare attenzione al fatto che è solo un auspicio e non giuridicamente vincolante. Nella nuova LCCom vi è già questo principio, all'art. 21 che così recita:

**Art. 21 Elezione, eleggibilità e incompatibilità**

- 1 La Delegazione consortile è nominata dal Consiglio consortile nella seduta costitutiva.
- 2 Sono eleggibili tutti i cittadini domiciliati e aventi diritto di voto nel comprensorio consortile.
- 3 L'elezione avviene in forma tacita quando il numero dei candidati non supera il numero degli eleggendi.

- 4 **Nella scelta dei membri della Delegazione consortile il Consiglio consortile deve possibilmente tener conto di criteri di esperienza, formazione, di equa rappresentatività dei Comuni consorziati e dei gruppi politici nel comprensorio consortile.**
- 5 La carica di membro della Delegazione consortile è incompatibile con quella di Consigliere di Stato, di membro del Consiglio consortile o d'impiegato del Consorzio.

#### Emendamenti degli artt. 28 e 29 con il nuovo criterio di riparto fondato sull'art. 12 LPI

Gli emendamenti proposti sono condivisi.

Per il riparto dei costi di gestione e degli investimenti la Delegazione ha proposto il mantenimento degli articoli in vigore, che prevedono la ripartizione in ragione del 50% secondo la popolazione residente e per l'altra metà per un fattore ottenuto moltiplicando la popolazione residente con l'indice di forza finanziaria (IFF).

Giustamente la riflessione concerne soprattutto il riparto dei costi d'investimento del Consorzio. Questo poiché la parte essenziale dei costi di gestione ordinaria è coperta dal mandato di prestazione stipulato con il Cantone e il finanziamento di tali oneri si basa su una specifica legge cantonale e che gli eventuali disavanzi sono comunque esigui.

Questa formulazione risale alla costituzione del Consorzio (1986) e si riferisce ad una situazione finanziaria dei Comuni nel frattempo sostanzialmente modificata, come pure alla modifica della LCom.

Le modifiche si riferiscono in particolare ai seguenti punti:

- la forza finanziaria dei Comuni si è radicalmente modificata nella prima metà degli anni duemila: da allora il divario tra i Comuni di Manno e Cadempino e gli altri consorziati si è costantemente ampliato.
- nel 2003 è entrata in vigore la nuova legge sulla perequazione finanziaria intercomunale (LPI), che ha notevolmente aumentato gli oneri di perequazione finanziaria a carico dei comuni finanziariamente forti, a tutto beneficio di quelli più deboli.
- la vLCom prevedeva esplicitamente all'art 27: *"I comuni partecipano alle spese mediante quote proporzionate ai loro interessi nel Consorzio e tenuto conto della loro capacità finanziaria"*, mentre la nLCom ha stralciato integralmente il principio di solidarietà.

La formulazione proposta dalla Delegazione consortile non considera in modo adeguato questi fatti.

Mantenendo inalterata la formulazione dell'articolo non si considera il fatto che con l'intercorsa modifica della LPI - oggi i Comuni finanziariamente più forti come il nostro - già garantiscono un riequilibrio finanziario nei confronti dei più deboli.

Proprio per questa ragione nella nuova legge sui consorzi è stato stralciato l'obbligo di considerare la forza finanziaria nella chiave di riparto dei costi.

Ciò nonostante, il Municipio ha proposto - per ragioni di solidarietà regionale - il mantenimento della ponderazione della partecipazione finanziaria ai costi d'investimento e di gestione secondo la capacità finanziaria, **ma ha proposto di adottare una chiave di calcolo diversa, che si rifà a quanto utilizzato dal Cantone per ottenere lo stesso risultato nella graduazione di sussidi cantonali (che non sono i medesimi che si tratti di un Comune finanziariamente forte o debole).**

**Con la formulazione proposta dal Municipio (che richiama l'articolo 12 della LPI) si ottiene un risultato equilibrato e coerente con un modello già applicato su scala cantonale, evitando di dover contribuire in modo eccessivo secondo la forza finanziaria.**

La proposta formulata dal Municipio permette di riequilibrare la percentuale di costi d'investimento a carico dei due Comuni finanziariamente più forti per rapporto alla loro popolazione residente e alle giornate di presenza effettive (che sono comunque degli indicatori dell'uso dell'infrastruttura, cui si sarebbe potuto far riferimento).

In questo contesto, il fatto che la proposta di emendamento proposta dal Municipio sia condivisa anche dai Municipi di Cadempino e Lamone lascia ben sperare che la chiave di riparto proposta è **la sola chiave da adottare**, poiché:

- condivisa da 3 Comuni,
- la chiave di riparto è conforme alla nuova LPI entrata in vigore nel 2003
- un'imposizione di "maggior solidarietà" non potrà mai essere imposta dal Cantone, o dalla SEL, giacché la solidarietà è stata tolta dal legislatore cantonale nella nuova LCCom.

L'approccio assunto dai Municipi di Altomalcantone, Bedano, Gravesano e Torricella-Taverne, che hanno preferito delegare in modo semplicistico il maggior onere delle spese e degli investimenti - in ragione di oltre il 40 % del totale! - sulle spalle dei soli Comuni di Cadempino e Manno, non ci può essere imposto.

Una soluzione mediata sarebbe infine di buon auspicio per la rapida realizzazione dell'ampliamento: in caso contrario, ci si potrebbe trovare di fronte a difficoltà già nella fase dell'approvazione del credito necessario. Gli oneri d'investimento del Consorzio sono - dopo deduzione dei sussidi cantonali - valutabili al massimo nell'ordine di ca. 1/3 del costo lordo riconosciuto - a carico dei Comuni consorziati. Questo fatto risulta tanto più importante se si considera che il Consorzio intende realizzare importanti investimenti a breve termine, proponendo l'ampliamento della Casa, interventi di manutenzione straordinaria importanti e consistenti lavori di sistemazione esterna (realizzazione di nuovi posteggi), per un volume d'investimento globale valutabile ad almeno fr. 15'000'000.-.

#### Emendamento dell'art. 13 cpv 1

La Commissione ritiene altresì che accettando la proposta del Municipio per quanto attiene la ripartizione delle spese e investimenti si possa soprassedere ad una ripartizione dei voti in Consiglio consortile che tenga conto della forza finanziaria.

Vi invitiamo quindi a voler deliberare:

1. è approvato lo Statuto del Consorzio Casa per anziani Medio Vedeggio "Stella Maris" con gli emendamenti proposti dal Municipio relativi agli articoli 13 cpv 1, 17, 28 cpv 1 e 29 cpv 1
2. non sono approvati gli emendamenti di cui agli artt. 13 cpv 1 nuova lett a, 28 cpv 2, 29 cpv 2
3. lo Statuto in vigore, ratificato dal Consiglio di Stato il 5 febbraio 1987, 9 novembre 1989, 18 luglio 1996 e 30 gennaio 2006 è abrogato:
4. il nuovo Statuto entrerà in vigore con l'approvazione del Dipartimento cantonale delle Istituzioni
5. Quale rappresentante è designato Marco Schertenleib e quale supplente Roberto Ferroni

Per la Commissione delle petizioni:

Antonella Ferroni

Lucilla Ferroni Giacomazzi

Roberta Regazzoni

Alfio Vezzoli

Manno, 13/16 maggio 2013